



## **Interpretazione degli articoli 12, 13, 14, 14a, 14c, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28b, 28d e 28e dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72, di seguito «ordinanza»)**

Stato al 2 maggio 2023

Questo documento contiene informazioni importanti per l'interpretazione degli articoli 12, 13, 14, 14a, 14c, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28b, 28d e 28e dell'ordinanza<sup>1</sup>. Non è legalmente vincolante. Il rispetto delle disposizioni dell'ordinanza è di esclusiva responsabilità delle persone interessate. Le autorità svizzere si sforzano di allineare l'attuazione degli articoli 12, 13, 14, 14a, 14c, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28b, 28d e 28e il più possibile alla prassi di attuazione nell'UE e a tal fine sono in contatto con gli organi competenti dell'UE. La SECO si riserva il diritto di completare o adattare questo documento in futuro.

Di seguito sono riportate le risposte alle domande più frequenti. Le domande che non trovano risposta qui sotto possono essere indirizzate a [sanctions@seco.admin.ch](mailto:sanctions@seco.admin.ch).

### **Articoli 12, 14a e 14c**

***L'acquisto di beni indicati nella lista riportata negli allegati 17, 20 e 22 è consentito qualora i beni siano destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera e non siano trasportati attraverso il territorio svizzero?***

No. Gli articoli 12, 14a e 14c dell'ordinanza vietano l'acquisto di beni elencati negli allegati 17, 20 e 22 dell'ordinanza se sono originari della Russia o esportati dalla Russia. Questo divieto si applica indipendentemente dalla destinazione finale delle merci.

La Svizzera è determinata a contribuire alla lotta contro le crisi alimentari ed energetiche globali. Il Consiglio federale ha esplicitamente dichiarato che nessuna delle misure sanzionatorie nei confronti della Russia è diretta contro il commercio di prodotti agricoli e alimentari tra Paesi terzi e Russia. A tale scopo è consentito l'acquisto di alcuni beni elencati nell'allegato 20 dell'ordinanza e destinati a un Paese terzo secondo l'articolo 14c capoverso 4. Ciò vale per l'acquisto, così come per la prestazione di servizi correlati quali l'assistenza finanziaria, dei seguenti beni elencati nell'allegato 21 dell'ordinanza:

- Cloruro di potassio (voce di tariffa doganale: 3104 20)
- Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio (3105 20)
- Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio (3105 60)
- Altri concimi contenenti cloruro di potassio (ex 3105 90)

***Il trasporto di beni indicati nella lista riportata negli allegati 20 e 22 da parte di una società svizzera è consentito qualora i beni siano destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera e non siano trasportati attraverso il territorio svizzero?***

Sì. Gli articoli 12 e 14c dell'ordinanza vietano il trasporto di beni elencati negli allegati 20 e 22 verso e attraverso la Svizzera. Tuttavia, il trasporto da parte di una società svizzera è consentito se i beni sono destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera e non sono trasportati attraverso il territorio svizzero.

***La fornitura di servizi – compresi i servizi di assistenza finanziaria, intermediazione o assicurazione – per il trasporto di beni elencati negli allegati 20 e 22 è consentita se i beni sono destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera e non sono trasportati attraverso il territorio svizzero?***

Sì, gli articoli 12 e 14c dell'ordinanza vietano la prestazione di servizi – compresi l'assistenza finanziaria, l'intermediazione o i servizi assicurativi – per attività vietate da parte di persone, società ed enti stabiliti

<sup>1</sup> Se non diversamente specificato, le informazioni e le interpretazioni contenute nel presente documento sono valide anche per le identiche disposizioni dell'ordinanza sulle misure contro la Bielorussia (RS 946.231.116.9).



in Svizzera. Poiché il trasporto di beni elencati negli allegati 20 e 22 è consentito se i beni sono destinati a uno Stato terzo al di fuori della Svizzera e non transitano sul territorio svizzero (vedi sopra), è consentita anche la prestazione di servizi con tale trasporto.

### **Articoli 13, 14 e 25**

***Negli articoli 13, 14 e 25 si parla di «beni di cui all'allegato 6». Come fanno le imprese e le organizzazioni a sapere quali sono, nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson, e Zaporizhzhia, le zone soggette alle restrizioni?***

L'allegato 6 designa – oltre alla Crimea e a Sebastopoli – le zone nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia non controllate dal governo ucraino. Data la situazione di instabilità si raccomanda di valutare in modo dinamico se tali zone sono effettivamente controllate dal governo ucraino. In caso di dubbi le imprese e le organizzazioni possono contattare la SECO.

***Quali beni possono essere importati in Svizzera dalle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia e a quali condizioni?***

I beni originari dei territori nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia non controllati dal governo ucraino sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 13 capoverso 1. Possono essere importati solo se provvisti di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine. Al momento, tuttavia, l'Ucraina non rilascia certificati di origine per i territori che esulano dal suo controllo. Per contro, i beni prodotti nelle zone che sono sotto il controllo governativo possono essere importati liberamente.

Poiché nelle quattro regioni il commercio tra i territori controllati e quelli non controllati dal governo ucraino è praticamente impossibile, è altamente improbabile vi sia uno scambio di beni da questi ultimi verso i primi. L'importazione di merci dalle quattro regioni in questione non richiede pertanto ulteriori requisiti o documenti rispetto all'importazione da altre parti dell'Ucraina.

Se sussistono fondati dubbi sul fatto che i beni possano provenire da territori non controllati dal governo ucraino, l'importazione in Svizzera può essere subordinata a ulteriori condizioni, ad esempio all'esibizione di una copia della dichiarazione doganale d'esportazione per i beni in questione. A dimostrazione che il prodotto non è soggetto al divieto di importazione di cui all'articolo 13 capoverso 1, la dichiarazione deve essere stata accettata da un ufficio doganale ufficiale ucraino.

***Quali beni possono essere esportati dalla Svizzera nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia e a quali condizioni?***

Il divieto di vendita, fornitura, esportazione o transito a qualsiasi persona, entità o organismo o per l'uso nei territori di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia non controllati dal governo ucraino si applica unicamente ai beni riportati nell'allegato 7.

Non vi sono restrizioni alle esportazioni verso i territori di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia controllati dalle autorità ucraine. Poiché nelle quattro regioni menzionate il commercio tra territori controllati e non controllati dal governo ucraino è praticamente impossibile, è altamente improbabile che i beni esportati verso i territori controllati siano deviati verso quelli non controllati.

Se sussistono fondati dubbi sull'effettiva destinazione dei beni da esportare, è possibile che agli esportatori in Svizzera venga chiesto di presentare ulteriori documenti, p. es. una dichiarazione dell'autorità locale ucraina da cui risulti che il destinatario è attivo nei territori controllati, informazioni sull'acquirente/destinatario, fatture o simili per dimostrare che il prodotto non rientra nel divieto di cui all'articolo 14 capoverso 1. Come per tutti i beni d'esportazione soggetti a restrizioni, le autorità doganali possono anche controllarli per garantire che non rientrino nel suddetto divieto. Sono possibili deroghe, ad esempio per attività umanitarie (art. 14 cpv. 3).

***Le banche possono effettuare transazioni finanziarie legate al commercio nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia e se sì, a quali condizioni?***

Nei territori delle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia non controllati dal governo ucraino le banche in Svizzera non possono fornire servizi di intermediazione o d'investimento né offrire finanziamenti o assistenza finanziaria. Per quanto riguarda i territori controllati da Kiev, invece, le loro transazioni finanziarie non sono soggette a restrizioni, come in tutte le altre regioni dell'Ucraina.

Per sapere se un territorio nelle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk o Zaporizhzhya in cui deve essere effettuata una transazione finanziaria sia sotto il controllo del governo ucraino rimandiamo alla risposta precedente relativa a come valutare tale controllo. Per farlo, le banche in Svizzera possono contattare banche ucraine che operano nel territorio in questione, purché le considerino affidabili in base all'esperienza maturata in passato. Analogamente, le banche in Svizzera possono contattare le autorità ucraine per ottenere informazioni aggiornate. I committenti delle transazioni hanno inoltre la possibilità di comprovarne la legittimità presentando a loro volta i documenti e i certificati menzionati in relazione all'importazione e all'esportazione (v. sopra).

***Le imprese svizzere possono fornire servizi a persone che si trovano negli oblast / nelle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia o in relazione ad attività effettuate in quei territori?***

Alcuni servizi forniti nei territori delle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia non controllati dal governo ucraino sono soggetti a restrizioni. In primo luogo sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 7 se destinati a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6 (art. 14 cpv. 1). È anche vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione, servizi nel campo dell'edilizia e dell'ingegneria nonché mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui all'allegato 7 a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6 (art. 14 cpv. 2).

Nel settore dei servizi, in secondo luogo, esistono diversi divieti che non riguardano le merci. Nei territori di cui all'allegato 6 è ad esempio vietata la fornitura di servizi di investimento ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3 o di servizi connessi ad attività turistiche.

Non vi sono tuttavia restrizioni alla fornitura di servizi da parte di imprese svizzere a persone nei territori delle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia controllati dalle autorità ucraine. In questi territori le imprese e le banche svizzere possono fornire i loro servizi come in tutti le altre regioni dell'Ucraina.

Alle imprese e alle banche svizzere intenzionate a fornire i servizi di cui sopra negli oblast / nelle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia raccomandiamo di esaminare accuratamente la sede del destinatario e/o il settore in cui i servizi saranno utilizzati, a seconda della disposizione applicabile. In caso di dubbio, le imprese e le banche svizzere possono rivolgersi alla SECO.

## **Articoli 15 e 16**

***I proventi di operazioni sul capitale (corporate actions) possono essere accreditati su conti bloccati conformemente all'articolo 15 dell'ordinanza?***

In linea di principio è vietato trasferire averi o fornire direttamente o indirettamente averi e risorse economiche a persone soggette al blocco dei valori patrimoniali secondo l'articolo 15. In pratica, è possibile che i proventi delle *corporate actions* vengano accreditati su conti congelati a seguito del blocco degli averi e delle risorse economiche. Tali somme provengono dai valori mobiliari inclusi nel portafoglio di investimento del conto in questione prima dell'entrata in vigore delle sanzioni.

Per tenere conto delle realtà operative nel settore dei valori mobiliari, i proventi delle corporate actions obbligatorie senza opzioni – tipicamente i dividendi azionari o gli interessi obbligazionari, ma anche le offerte di scambio in relazione a *certificati di deposito* – possono essere accreditati sul conto interessato senza la preventiva autorizzazione della SECO e tenuti bloccati.

Gli istituti finanziari devono contrassegnare e indicare separatamente i proventi derivanti da corporate actions nell'ambito dell'aggiornamento dell'importo dei valori patrimoniali bloccati effettuato su richiesta della SECO.

Resta vietata, senza la preventiva autorizzazione della SECO, l'esecuzione di corporate actions facoltative e di corporate actions con diritti di opzione.

***Possono essere accettati i proventi di valori mobiliari emessi da imprese o organizzazioni sanzionate secondo l'articolo 15 dell'ordinanza?***

Le transazioni effettuate da persone giuridiche, imprese o organizzazioni sanzionate per distribuire i proventi dei valori mobiliari che hanno emesso sono soggette al blocco degli averi previsto dall'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza. Di conseguenza, gli istituti finanziari svizzeri che effettuano la contabilizzazione finale di tali transazioni devono bloccarle al momento della ricezione e segnalarle alla SECO. In una fase successiva la SECO può autorizzare lo sblocco degli averi e la loro contabilizzazione su un qualsiasi conto in Svizzera, conformemente all'articolo 15 capoverso 5.

Visto il numero ingente di questo tipo di transazioni, viene applicata una procedura semplificata per l'accredito sui conti dei clienti non sanzionati dei proventi dei valori mobiliari emessi da imprese o organizzazioni sanzionate ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza se la transazione proviene da queste ultime. Le transazioni obbligatorie ricorrenti in relazione a valori mobiliari emessi da imprese o organizzazioni sanzionate secondo l'articolo 15 dell'ordinanza – tra cui operazioni sul capitale sotto forma di dividendi azionari, interessi obbligazionari, offerte di scambio in relazione a certificati di deposito di emittenti russi – non sono soggette all'obbligo di autorizzazione preventiva

Gli istituti finanziari che effettuano la contabilizzazione finale delle suddette transazioni forniscono alla SECO una panoramica trimestrale. Le notifiche devono essere effettuate per ogni valore mobiliare (numero ISIN) e, oltre all'ISIN, devono contenere informazioni sul tipo di valore mobiliare, sul tipo di provento (dividendo azionario, interesse obbligazionario, ecc.), sul numero di relazioni commerciali interessate, sul totale delle transazioni eseguite e sull'importo accreditato (importo totale per valuta). Le corporate actions facoltative continuano a essere soggette all'obbligo di autorizzazione.

***Gli istituti finanziari in Svizzera possono accettare pagamenti da clienti non sanzionati da parte di banche sanzionate ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza?***

I pagamenti inviati da clienti non sanzionati di banche sanzionate sono soggetti, in linea di principio, al blocco degli averi secondo l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza. Di conseguenza, gli istituti finanziari svizzeri che effettuano la contabilizzazione finale dovrebbero teoricamente bloccare tali transazioni al momento della ricezione e segnalarle alla SECO.

Analogamente ai proventi derivanti da valori mobiliari di enti emittenti sanzionati, si applica tuttavia una procedura semplificata. I pagamenti effettuati da clienti non sanzionati sui loro conti presso banche sanzionate possono essere accettati e registrati senza la preventiva autorizzazione della SECO.

Gli istituti finanziari che effettuano la contabilizzazione finale per le suddette transazioni forniscono alla SECO una panoramica trimestrale delle transazioni effettuate. Le notifiche devono essere effettuate per ogni relazione commerciale e includere informazioni sulle banche coinvolte, sui conti interessati (numeri di conto, mittenti, destinatari), sul numero di pagamenti e sull'importo accreditato (totale per valuta).

***Gli effetti custoditi dal National Settlement Depository (NSD; SSID: 175-55580) rientrano nel blocco degli averi ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza?***

No. I valori patrimoniali posseduti, detenuti o controllati dal NSD devono essere bloccati. Tuttavia, i valori patrimoniali – compresi i titoli – che sono solo depositati presso il NSD non sono interessati dal blocco degli averi ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1.

Si noti inoltre che il NSD è soggetto al divieto di fornire averi e risorse economiche ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2. Pertanto, sono vietate tutte le attività che comportano, direttamente o indirettamente, il pagamento di commissioni al NSD o la fornitura di altri fondi o risorse economiche allo stesso o a suo beneficio o favore.

***Una banca in Svizzera può rivelare l'identità degli investitori finali a un fiduciario, custode o gestore russo per ottenere l'accredito dei dividendi di azioni o ricevute di deposito russe su un conto omnibus o individuale in Russia? Una banca in Svizzera può assistere i propri clienti nell'apertura di un conto omnibus o individuale in Russia?***

La divulgazione dei dati dei clienti non è coperta dall'ordinanza, a condizione che vengano rispettati altri requisiti (in particolare il segreto bancario). Una banca svizzera può assistere i propri clienti nell'apertura di conti presso banche russe, purché non si tratti di una banca oggetto delle disposizioni dell'articolo

15 (blocco degli averi e delle risorse economiche) o dell'articolo 24a (divieto di transazioni con imprese statali).

***Una banca in Svizzera può accettare pagamenti da tali conti omnibus o individuali?***

Sì, i pagamenti di dividendi in entrata da parte di istituti emittenti soggetti all'articolo 15 (blocco degli averi e delle risorse economiche) o all'articolo 24a (divieto di transazioni con imprese statali) dell'ordinanza devono essere bloccati o respinti solo se il pagamento viene effettuato direttamente dall'istituto emittente sanzionato (si veda la risposta precedente). Possono essere accettati pagamenti da conti omnibus o individuali presso banche non sanzionate in Russia.

***Le banche devono effettuare una notifica se bloccano i pagamenti di clienti non sanzionati a favore di persone fisiche, imprese e organizzazioni sanzionate?***

Sì, i pagamenti a favore di beneficiari soggetti al blocco degli averi secondo l'articolo 15 capoverso 1 devono essere bloccati e segnalati alla SECO. Tuttavia, l'importo del pagamento non deve essere bloccato, ma può essere riaccreditato al mittente non sanzionato.

***Le notifiche di cui all'articolo 16 devono essere aggiornate in caso di variazioni dei livelli patrimoniali?***

No, dopo la notifica iniziale non è previsto un continuo aggiornamento dei valori patrimoniali. I valori aggiornati devono essere notificati solo su richiesta della SECO.

## **Articoli 20 e 21**

**A chi si rivolgono gli articoli 20 e 21?**

***Le disposizioni sono applicabili anche a tutte le banche ai sensi della legge sulle banche?***

La Svizzera si è unita alle sanzioni dell'UE contro la Russia. Il regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio del 25 febbraio 2022 prevede che tutti gli istituti di credito siano soggetti alla misura corrispondente. Di conseguenza, anche le disposizioni degli articoli 20 e 21 dell'ordinanza si rivolgono a tutte le persone e gli organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale, come ad esempio le banche ai sensi della legge sulle banche.

***Le compagnie di assicurazione sono soggette agli articoli 20 e 21 dell'ordinanza?***

No.

**Come devono essere fatte le notifiche ai sensi dell'articolo 21?**

***L'esenzione di cui all'articolo 20 capoverso 3 per i cittadini svizzeri, i cittadini di uno Stato membro della SEE e le persone fisiche in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente della Svizzera o di uno Stato membro della SEE si applica anche nell'ambito dell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 21 dell'ordinanza?***

Sì. L'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinanza vale solo per le relazioni d'affari che rientrano nell'articolo 20 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza. Se l'eccezione ai sensi dell'articolo 20 capoverso 3 si applica a una relazione d'affari non deve nemmeno essere riportata.

***Quali informazioni devono fornire le parti soggette alla legge alla SECO in attuazione dell'obbligo di notifica secondo l'articolo 21 dell'ordinanza? Sono richieste le stesse informazioni come per le notifiche ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinanza?***

Le notifiche ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinanza devono essere distinte dalle notifiche sugli averi bloccati ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinanza. I depositi esistenti che superano i 100 000 franchi devono essere notificati alla SECO in forma aggregata. Questo significa il numero di relazioni d'affari coinvolte e la somma dei saldi correnti coinvolti.

***In che formato deve essere fatta la notifica? C'è un modulo?***

La notifica può essere fatta per e-mail ([sanctions@seco.admin.ch](mailto:sanctions@seco.admin.ch)) o per lettera (Segreteria di Stato dell'economia SECO, Settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, CH-3003 Berna). Attualmente la forma

delle notifiche non è specificata, né esiste un modulo standard. La SECO si riserva il diritto di pubblicare in futuro un modulo standard sul suo sito web ([www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch)).

#### **Come viene calcolato il limite di 100 000 franchi?**

##### ***L'accettazione di «corporate actions» (dividendi, tagliandi, etc.) rientra nell'articolo 20 dell'ordinanza?***

No. Le corporate actions (dividendi, tagliandi, etc.) in relazione ai titoli depositati nelle relazioni d'affari corrispondenti possono essere accettate anche se si supera il limite di 100 000 franchi per ogni persona o organismo.

##### ***Gli interessi sui depositi rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?***

No. Gli interessi sui depositi esistenti detenuti dalla banca prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza non sono considerati un nuovo deposito ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 e possono quindi essere accreditati anche se viene superato il limite di 100 000 franchi per ogni persona o organismo.

##### ***I titoli e la loro custodia rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza? Il ricavo della vendita di titoli contabilizzati nella corrispondente relazione con il cliente può essere accettato anche se viene superato il limite di 100 000 franchi?***

Il deposito e la custodia di titoli non rientrano nella definizione di «depositi» secondo l'articolo 20 dell'ordinanza. Il ricavo della vendita di titoli depositati nella relazione d'affari corrispondente può essere accettato anche se viene superato il limite di 100 000 franchi per ogni persona o organismo.

##### ***I rimborsi da parte di organi statali (tasse, contributi da casse di compensazione, ecc.) rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza? Tali pagamenti possono essere accettati anche se superano il limite di 100 000 franchi?***

L'accettazione di rimborsi da parte di organi statali, p. es. enti fiscali e casse di compensazione, non rientra nella definizione di «depositi» ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinanza. Eventuali rimborsi di questo tipo possono essere accettati anche se superano il limite di 100 000 franchi per persona o organismo.

##### ***I pagamenti utilizzati per rimborsare i prestiti possono essere accettati anche se superano il limite di 100 000 franchi?***

Sì. I depositi che sono immediatamente addebitati per il rimborso dei prestiti in corso non rientrano nella definizione di «depositi» secondo l'articolo 20 dell'ordinanza. Di conseguenza, tali pagamenti possono essere accettati anche se superano il limite di 100 000 franchi per ogni persona o organismo.

##### ***Il limite di 100 000 franchi si applica solo ai nuovi depositi? O s'intende l'ammontare totale dei depositi?***

Il limite di 100 000 franchi per ogni persona o organismo si riferisce all'importo totale dei depositi per cliente presso la rispettiva banca o il rispettivo istituto. Per esempio, se un cliente ha depositi esistenti di 80 000 franchi, può ancora essere accettato un massimo di 20 000 franchi di depositi. Se, invece ha depositi esistenti di 110 000 franchi, non possono essere accettati ulteriori depositi.

##### ***Come si applica il limite di 100 000 franchi svizzeri alle persone fisiche titolari effettivi di (più di) una persona giuridica con cui una banca intrattiene relazioni d'affari e che possono eventualmente avere un conto privato?***

Il limite di 100 000 franchi si applica a ogni persona giuridica. Se l'avente diritto economico di più soggetti giuridici è titolare di un proprio conto presso la stessa banca, il calcolo del limite viene fatto separatamente. Se ha due o più conti a proprio nome, si calcola invece il totale dei suoi attivi (analogamente ai conti di una stessa persona giuridica). Tale somma non può superare il limite di 100 000 franchi svizzeri.

##### ***I saldi del conto negativi devono essere notificati?***

No.

##### **Quali persone fisiche rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?**

***I doppi cittadini svizzero-russi rientrano nell'eccezione ai sensi dell'articolo 20 capoverso 3 dell'ordinanza? Che ne è dei doppi cittadini della Russia e dello SEE? E per quanto riguarda i doppi cittadini della Russia e di un Paese terzo? Le persone con un permesso di soggiorno in Svizzera o nello SEE rientrano nell'eccezione ai sensi dell'articolo 20 capoverso 3 dell'ordinanza?***

Secondo l'articolo 20 capoverso 3 dell'ordinanza, il divieto ai sensi dell'articolo 20 capoversi 1 e 2 non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dalla Svizzera o da uno Stato membro dello SEE.

Ne consegue che i doppi cittadini svizzero-russi e le persone che possiedono sia la cittadinanza russa che quella di uno Stato membro dello SEE non sono toccati dal divieto ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinanza. Per contro, le persone che possiedono sia la cittadinanza russa che quella di un altro Paese terzo al di fuori dello SEE sono toccate dal divieto ai sensi dell'articolo 20.

***Le persone che possiedono la cittadinanza monegasca, andorrana o britannica o che sono titolari di un permesso di soggiorno nel Principato di Monaco, nel Principato di Andorra o nel Regno Unito rientrano nell'eccezione prevista dall'articolo 20 capoverso 3 dell'ordinanza?***

I cittadini monegaschi, andorran e britannici e le persone fisiche che possiedono un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dal Principato di Monaco, dal Principato di Andorra o dal Regno Unito non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 20.

***I conti tenuti congiuntamente con una persona russa sono soggetti ai divieti di cui all'articolo 20 dell'ordinanza?***

Se una persona russa detiene un conto in comune con una persona di un Paese terzo, il conto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 20 dell'ordinanza. Tuttavia, se il conto è tenuto presso una persona che rientra nell'ambito dell'eccezione prevista dall'articolo 20 capoverso 3 (vedi domanda precedente), non rientra nella misura.

***Quali persone giuridiche rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?***

***I trust con una persona russa come trustor o beneficiario rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?***

No, i trust con una persona russa come trustor o beneficiario non rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza.

***Una società stabilita fuori dalla Svizzera o dallo SEE in cui è azionista maggioritaria una persona russa o una persona residente nella Federazione Russa rientra nell'articolo 20 dell'ordinanza?***

Sì, in applicazione dell'articolo 20 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza, i conti delle società operative stabilite al di fuori della Svizzera e dello SEE in cui un cittadino russo o una persona fisica residente nella Federazione Russa possiede – direttamente o indirettamente – oltre il 50 per cento dei diritti di proprietà rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 20 dell'ordinanza.

I divieti di cui all'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza non si applicano invece alle banche, alle imprese od organizzazioni stabilite al di fuori della Svizzera e dello SEE e i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da cittadini russi o da persone fisiche residenti nella Federazione Russa che possiedono la cittadinanza svizzera o di un Paese dello SEE, o sono titolari di un permesso di soggiorno svizzero o di un Paese dello SEE.

***I fondi domiciliati fuori dalla Svizzera o dal SEE equiparabili a un'organizzazione e in cui un cittadino russo o una persona fisica residente nella Federazione Russa detiene oltre il 50 per cento dei diritti di proprietà (o una partecipazione equivalente in qualità di investitore) rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?***

Sì, rientrano nell'articolo 20 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza. Inoltre, secondo l'articolo 23, è vietato vendere quote di partecipazione a fondi collettivi che offrono esposizioni verso valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE, a cittadini russi o a persone fisiche residenti nella Federazione Russa o a banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.

***Le rappresentanze consolari e diplomatiche russe in Svizzera rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?***

No. Le rappresentanze consolari e diplomatiche della Federazione Russa in Svizzera non sono soggette al divieto in quanto, ai sensi dell'articolo dall'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza, non si tratta di «organizzazioni stabilite nella Federazione Russa» né di «organizzazioni stabilite al di fuori della Svizzera». Pertanto, queste istituzioni possono accettare depositi nonostante le restrizioni di cui all'articolo 20 capoverso 1.

**Altre domande**

***Le persone con cittadinanza russa possono ritirare depositi?***

L'articolo 20 dell'ordinanza vieta l'accettazione di nuovi depositi se il valore totale dei depositi supera i 100 000 franchi. I depositi esistenti – indipendentemente dal loro ammontare attuale – possono essere liberamente utilizzati e anche ritirati.

***Si possono effettuare trasferimenti all'interno di una banca anche se questo significa che il conto di accredito supera il limite di 100 000 franchi?***

È possibile eseguire trasferimenti interni ad una banca tra diversi conti della stessa persona russa.

***I conti che non appartengono a una persona russa ma di cui una persona russa ha il diritto di disporre rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?***

No. Finché la persona russa non possiede il conto ma lo gestisce soltanto, l'articolo 20 dell'ordinanza non si applica.

***I depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Federazione Russa, tra la Svizzera e lo SEE e tra lo SEE e la Federazione Russa rientrano nei divieti di cui all'articolo 20 capoversi 1 e 2?***

Sì, dal 31 agosto 2022 tali depositi rientrano nei divieti summenzionati. Tuttavia, in virtù dell'articolo 20 capoverso 4 lettera f dell'ordinanza, possono essere oggetto di una deroga rilasciata dalla SECO d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF.

**Articolo 23**

***Le azioni di un'impresa attualmente negoziate in borsa (emesse prima del 12 aprile) sono soggette ai divieti di cui all'articolo 23 se l'impresa ha emesso nuove azioni dopo il 12 aprile? O sono interessati soltanto i titoli emessi ex novo dopo il 12 aprile (p. es. una nuova tranche di bond con un proprio numero ISIN)?***

Anche le «vecchie» azioni in corso di validità rientrano nell'articolo 23 in quanto di norma è impossibile distinguerle da quelle emesse dopo il 12 aprile. Al contrario, in caso di creazione di un nuovo numero ISIN la questione viene valutata diversamente perché è possibile operare una distinzione. Inoltre, le azioni che sono già in deposito non devono essere vendute. In linea di massima è vietato vendere azioni nuove, vale a dire emesse dopo il 12 aprile 2022.

Questa interpretazione dell'articolo 23 si applica per analogia alle sanzioni settoriali, come ad esempio all'articolo 18 dell'ordinanza.

***Sono interessati dal divieto anche i derivati dei titoli (p. es. total return swap) che consentono a un cliente un'esposizione sintetica a un titolo senza consegna fisica dello stesso?***

Poiché l'ordinanza parla esplicitamente di quote di fondi, una transazione di questo tipo con la persona interessata sarebbe considerata un'operazione di aggiramento e sarebbe quindi soggetta al divieto.

***Le quote di fondi all'interno di un deposito sono soggette al divieto di cui all'articolo 23 se in caso di underlying nel fondo vengono aggiunti nuovi valori mobiliari emessi in franchi o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE?***

Queste quote di fondi possono essere mantenute a patto di non essere vendute. Il «mantenimento» delle quote di fondi esistenti non è soggetto al divieto di cui all'articolo 23.

***Le persone che possiedono la cittadinanza monegasca, andorrana o britannica o che sono titolari di un permesso di soggiorno nel Principato di Monaco, nel Principato di Andorra o nel Regno Unito rientrano nella deroga prevista dall'articolo 23 capoverso 2 dell'ordinanza?***

I cittadini monegaschi, andorrani o britannici e le persone fisiche che possiedono un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dal Principato di Monaco, dal Principato di Andorra o dal Regno Unito non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 23.

***Le richieste di capitale per investimenti Private Equity nei quali l'impegno («commitment») è stato assunto prima del 12 aprile 2022 possono essere soddisfatte anche dopo tale data?***

Sì, perché l'investimento è stato effettuato in modo irrevocabile al momento dell'assunzione dell'impegno finanziario («commitment»). Le richieste di capitale successive non rappresentano pertanto un nuovo investimento.

## **Articolo 28b**

***Gli ADR (American Depository Receipts) delle società russe possono essere scambiati con le azioni corrispondenti?***

Sì, lo scambio di ADR con azioni riguarda le partecipazioni già esistenti o il patrimonio netto esistente. In questo senso, lo scambio non rientra nei divieti di cui all'articolo 28b dell'ordinanza.

Lo scambio di ADR con azioni non mette a disposizione delle società russe interessate, direttamente o indirettamente, risorse economiche. Lo scambio di ADR in una società sanzionata ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza non deve pertanto essere considerato una disposizione vietata ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza.

***L'acquisizione di azioni e obbligazioni esistenti rientra nei divieti dell'articolo 28b dell'ordinanza?***

Sì. L'articolo 28b vieta l'acquisizione di nuove partecipazioni o l'ampliamento di quelle esistenti, nonché la fornitura o la partecipazione a prestiti, crediti o altre risorse finanziarie, compreso il capitale azionario, a favore di o per il finanziamento di persone giuridiche, società o organizzazioni costituite o registrate ai sensi della legge di uno Stato al di fuori della Svizzera e del SEE e attive nel settore dell'energia nella Federazione russa. Pertanto, ricadono nel divieto tanto le partecipazioni in capitale di nuova costituzione quanto le partecipazioni in capitale di terzi preesistenti.

***È consentito investire in un fondo che contiene titoli di società attive nel settore dell'energia e nel settore minerario russo?***

Sì, l'articolo 28b mira a impedire nuovi investimenti in progetti nel settore dell'energia e nel settore minerario russo. Gli investimenti di portafoglio (partecipazione inferiore al 10%) nell'ambito di un fondo non rientrano in questo divieto.

## **Articolo 28d**

***Quali istituti giuridici sono interessati dall'articolo 28d?***

***Come deve essere interpretato il concetto di «istituto giuridico affine» menzionato nell'articolo 28d capoverso 1 dell'ordinanza?***

Gli istituti giuridici sono da ritenersi affini quando presentano una struttura o una funzione simili a quelle di un trust, come ad esempio la creazione di un rapporto fiduciario tra l'amministratore e il beneficiario oppure la separazione o la scissione della proprietà giuridica ed economica dei valori patrimoniali.

***Le fondazioni rientrano nell'espressione «istituto giuridico affine»?***

Le fondazioni ai sensi degli articoli 80 e seguenti. I CC – o le corrispondenti disposizioni straniere – sono considerati "istituto giuridico affine" ai sensi dell'articolo 28d dell'ordinanza. Sono esenti le fondazioni domiciliate in Svizzera o in uno Stato membro del SEE che perseguono obiettivi senza scopo di lucro e sono soggette a vigilanza, nonché le fondazioni religiose domiciliate in Svizzera o in uno Stato membro del SEE.

***L'articolo 28d dell'ordinanza si applica anche ai trust già esistenti o soltanto a quelli nuovi?***

L'articolo 28d si applica a tutte le strutture designate come trust o istituti giuridici affini. Non è rilevante se tali strutture sono state fondate prima o dopo l'entrata in vigore dell'articolo.

***Quali regole si applicano alle forme specifiche come ad esempio i trust discrezionali?***

Le disposizioni sono le stesse: se il trustor o il beneficiario del trust è soggetto al divieto, quest'ultimo si applica comunque, indipendentemente dalla forma del trust.

Nel caso di un trust discrezionale nel quale il beneficiario soggetto all'ordinamento viene sostituito da una persona che non è soggetta all'ordinamento, il trust precedentemente vietato sarebbe di nuovo consentito, a patto che il trustor non sia egli stesso soggetto al divieto.

***L'articolo 28d capoverso 22 dell'ordinanza parla di «trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o funzione analoga». Cosa si intende con tutte queste descrizioni?***

L'articolo 28d capoverso 2 elenca una serie di funzioni equiparabili a quella di trustee. Se una persona agisce in qualità di trustee, ovvero riceve istruzioni da parte di un trustor allo scopo di gestire attività per conto di un beneficiario, questa persona è equiparata a un trustee, indipendentemente dal nome della sua funzione.

***Quali servizi sono interessati dal divieto? Questa definizione comprende la messa a disposizione di conti bancari, titoli e operazioni di pagamento o servizi simili per un trust?***

È proibito fornire a un trust o a un istituto giuridico affine servizi di gestione, tra cui i servizi di contabilità, che rientrano nella fattispecie della fornitura diretta di servizi di gestione a un trust, soggetta a divieto.

Non sono invece vietati i più comuni servizi bancari e di pagamento, come ad esempio la messa a disposizione di un conto bancario, l'esecuzione dei pagamenti o il servizio di cambio valuta in quanto non si tratta di «servizi di gestione» ai sensi dell'articolo 28d capoverso 1 dell'ordinanza.

***Cosa si intende per controllo?***

***Nell'articolo 28d capoverso 1 lettera d dell'ordinanza viene menzionato il concetto di «controllo». Che cosa si intende con questo termine?***

Così come negli articoli 15 e 20 dell'ordinanza il concetto di controllo deve essere valutato caso per caso. Per farlo è determinante stabilire se una persona si trova sotto il controllo effettivo di una delle persone di cui alle lettere a, b o c.

***Quale campo d'applicazione territoriale è previsto?***

***Qual è il riferimento alla Svizzera necessario affinché venga applicato l'articolo 28d dell'ordinanza? Sono rilevanti criteri quali la forma giuridica del trust, la sede o il domicilio del trustee, dei protector, dei beneficiari e il luogo in cui si trovano i valori patrimoniali?***

Tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite in Svizzera sono obbligate a rispettare l'ordinanza, indipendentemente dalla sede legale del trust e delle parti interessate. Pertanto, gli altri criteri non sono rilevanti.

***L'espressione «fornire una sede» (art. 28d cpv. 1) comprende anche la fattispecie in cui la direzione effettiva (all'estero) e la sede statutaria (in Svizzera) del trustee sono divergenti? Cosa si intende per «fornire un indirizzo commerciale o amministrativo»?***

Sì, «fornire una sede» significa mettere a disposizione del trust un indirizzo in Svizzera. «Fornire un indirizzo commerciale o amministrativo» significa invece mettere a disposizione un indirizzo in Svizzera direttamente riconducibile al trust o che può essere associabile al trust.

***L'articolo 28d dell'ordinanza si applica alle imprese stabilite in Svizzera appartenenti a un trust con un trustor o un beneficiario russo? Una società per azioni svizzera può curare la contabilità***

<sup>2</sup> Art. 28d cpv. 2 (non più in vigore fino al 31 luglio 2022): È vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (*nominee shareholder*), amministratore, segretario generale (*secretary*) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui al capoverso 1.

***per una società straniera posseduta indirettamente (ovvero mediante holding nella struttura del trust) al 100% da un trust ai sensi dell'articolo 28d capoverso 1?***

L'articolo 28d dell'ordinanza si applica ai trust e agli istituti giuridici affini mentre esclude le persone giuridiche di proprietà di un trust o di un istituto giuridico affine ai sensi dello stesso articolo 28d. Tuttavia, le imprese di proprietà di un trust o di un istituto giuridico non possono fornire servizi di gestione al trust.

***Sussiste un riferimento alla Russia se in passato la struttura è stata fondata da persone russe ai sensi dell'articolo 28d capoverso 1 che però non hanno più nessuna influenza (p. es. in quanto deceduti) e non vi sono cittadini russi tra i beneficiari?***

No. Il riferimento alla Russia sussiste soltanto se un cittadino russo funge attualmente da trustor o beneficiario del trust o dell'altro istituto giuridico interessato.

***Se un trust ha diversi beneficiari e uno di loro è interessato dal divieto di cui all'articolo 28d, il trust ricade nel campo d'applicazione dell'ordinanza?***

Sì, è sufficiente che una sola persona di cui all'articolo 28d capoverso 1 sia soggetta all'ordinanza affinché si applichino le disposizioni dell'articolo 28d.

Esempio: se in trust ci sono cinque cittadini non russi e un cittadino russo che funge da beneficiario, il trust è soggetto alle disposizioni dell'articolo 28d dell'ordinanza.

***Come si applica la deroga di cui all'articolo 28d capoverso 3?***

***Affinché sia applicabile la deroga è necessario che tutti i «beneficiari» o tutti i «trustor» soddisfino le condizioni di cui all'articolo 28d capoverso 3 o è sufficiente che uno solo o la maggioranza dei beneficiari soddisfino tali condizioni?***

Analogamente a quanto stabilito nell'articolo 28d capoverso 1, il trust o l'istituto giuridico affine è soggetto alla deroga di cui all'articolo 28d capoverso 3 se anche solo uno dei beneficiari rientra nelle categorie descritte.

Esempio: se un trust ha cinque beneficiari di cui quattro hanno soltanto la cittadinanza russa e uno la doppia cittadinanza russa e di uno Stato membro del SEE, la deroga si applica.

***È applicabile la deroga di cui all'articolo 28d capoverso 3 dell'ordinanza se il trustor con cittadinanza russa è titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato da uno Stato membro del SEE o dalla Svizzera ma il suo domicilio effettivo si trova fuori da questo Stato?***

Sì. I fattori rilevanti sono la cittadinanza e/o il permesso di soggiorno, non la sede del trustor. In questo caso il trust o l'istituto giuridico affine è soggetto alla deroga in quanto il trustor possiede un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dalla Svizzera o da uno Stato membro del SEE.

***Le persone che possiedono la cittadinanza monegasca, andorrana o britannica o che sono titolari di un permesso di soggiorno nel Principato di Monaco, nel Principato di Andorra o nel Regno Unito rientrano nella deroga prevista dall'articolo 28d capoverso 3 dell'ordinanza?***

I cittadini monegaschi, andorran e britannici e le persone fisiche che possiedono un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dal Principato di Monaco, dal Principato di Andorra o dal Regno Unito rientrano nella deroga di cui all'articolo 28d.

***È previsto un periodo transitorio? Se sì come è disciplinato?***

Conformemente all'articolo 35 capoverso 18, tutte le persone fisiche e giuridiche svizzere che forniscono una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo e servizi di gestione a un trust dispongono di un termine transitorio per adempiere i requisiti dell'ordinanza che scade il 31 luglio 2022.

***Cosa succede nel caso in cui non sia possibile disdire entro il termine transitorio un contratto concernente la fornitura di un servizio vietato ai sensi dell'articolo 28d dell'ordinanza?***

Il divieto di agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (*nominee shareholder*), amministratore, segretario generale (*secretary*) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine è entrato nuovamente in vigore il 1° agosto 2022 (la disposizione

corrispondente, sancita nel cpv. 2 dell'art. 28d, è stata precedentemente abrogata in via temporanea). Secondo l'articolo 28d capoverso 5 lettera a (che è entrato in vigore il 1° agosto 2022), la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 per consentire la prosecuzione dei servizi che consentono di effettuare le transazioni necessarie per porre fine ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con l'articolo 28d dell'ordinanza, purché tali transazioni siano state avviate prima del 30 maggio 2022 e concluse entro il 1° ottobre 2022.

## **Articolo 28e**

***L'esenzione di cui all'articolo 28e capoverso 2 lettera a si applica alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite in Russia che sono indirettamente di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di persone giuridiche, imprese od organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto svizzero, il diritto di uno Stato membro dello SEE o il diritto di un partner?***

L'esenzione di cui all'articolo 28e capoverso 2 lettera a si applica quando la prestazione di servizi è destinata all'uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite in Russia che sono in ultima analisi possedute o controllate da una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione dello SEE, della Svizzera o di un partner di cui all'articolo 1 lettera f.

Di conseguenza, l'esenzione di cui all'articolo 28e capoverso 2 lettera a si applica quando, ad esempio, l'organizzazione russa che utilizza i servizi è di proprietà di un'organizzazione che non è stabilita in Russia, né in uno Stato membro dello SEE, né in Svizzera né in uno dei suoi partner di cui all'articolo 1 lettera f, ma tale organizzazione è in ultima analisi di proprietà o sotto il controllo di un'impresa di uno Stato membro dello SEE, della Svizzera o di un partner di cui all'articolo 1 lettera f.

L'esenzione di cui all'articolo 28e capoverso 2 lettera a, invece, non si applica se, ad esempio, l'organizzazione russa che utilizza i servizi è posseduta o controllata da una società dello SEE, della Svizzera o da un partner della Svizzera di cui all'articolo 1 lettera f e tale società è a sua volta posseduta o controllata da una società russa o da una società di un'altra giurisdizione (al di fuori dello SEE, della Svizzera o di un suo partner di cui all'articolo 1 lettera f).